




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 104 e abb.**

**Misure per l'invecchiamento attivo attraverso attività di  
utilità sociale e di formazione permanente**

*(Nuovo testo unificato)*

N. 145 – 11 luglio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 104 e abb.

Misure per l'invecchiamento attivo attraverso attività di  
utilità sociale e di formazione permanente

*(Nuovo testo unificato)*

N. 145 – 11 luglio 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-9.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>MISURE IN FAVORE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO .....</b>	<b>- 3 -</b>



*Informazioni sul provvedimento:*

---

<b>A.C.</b>	104 e abb.
<b>Titolo:</b>	<b>Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare in prima lettura alla Camera
<b>Commissione di merito:</b>	XII
<b>Relatore per la Commissione di merito</b>	Patriarca
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Parere richiesto:</b>	
<b>Destinatario:</b>	alla XII Commissione      in sede referente
<b>Oggetto:</b>	testo unificato

---

## PREMESSA

La proposta di legge in esame reca misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

La proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo unificato delle proposte di legge C 104 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione di merito (XII Affari sociali), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione medesima (da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017).

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1-9

#### Misure in favore dell'invecchiamento attivo

**La norme** sono volte a promuovere politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane (intese come persone titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile) nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale (articoli 1 e 2).

L'invecchiamento attivo è ispirato ai seguenti principi:

- a) promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato;

- b) valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali;
- c) contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione;
- d) promozione delle reti tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni;
- e) promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

- i comuni, singoli o associati, predispongano progetti volti al coinvolgimento di persone anziane nell'ambito delle attività di utilità sociale, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (articolo 3, comma 1).

Sono considerate di utilità sociale le seguenti attività:

- a) sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni;
- b) vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili,
- c) tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale;
- d) valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche;
- f) tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale (articolo 4).

Sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative, fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su autovetture da piazza (articolo 3, comma 2). I comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi (articolo 5);

- lo Stato promuova, in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e di formazione, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età, comunque denominate. Il Ministero dell'istruzione interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli

enti territoriali per la realizzazione di progetti per la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane (articolo 6);

- il Ministero della salute promuova azioni volte al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica mediante protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro, promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alle disposizioni in esame (articolo 7);
- per gli anni 2017, 2018 e 2019 sia prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Al fine di finanziare tali progetti, è istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro del lavoro sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri per la ripartizione del Fondo (articolo 8);
- dall'attuazione delle disposizioni in esame, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2 (relative al Fondo da istituire presso il Ministero del lavoro), non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 9).

**Al riguardo**, si osserva che le disposizioni in esame prevedono (articolo 8, comma 2) l'istituzione di uno specifico Fondo (finanziato in ragione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) finalizzato all'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali (articolo 8, comma 1). In proposito, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le disponibilità del Fondo costituiscano un limite di spesa per la realizzazione dei progetti in questione: sul punto appare necessario acquisire una conferma.

Oltre ai predetti progetti sperimentali, la proposta di legge pone a carico di enti ed amministrazioni pubbliche una serie di nuovi adempimenti, che non sembrano configurati come di natura facoltativa. Pur tenendo conto della clausola di invarianza finanziaria (art. 9) - riferita alle disposizioni diverse dall'art. 8, comma 2 - secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del provvedimento in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo all'idoneità della formulazione adottata ad escludere nuovi oneri per gli enti interessati.

Ci si riferisce, in particolare: ai comuni che dovranno predisporre progetti volti al coinvolgimento di persone anziane, nonché a fornire supporto (sotto forma di trasporti, buoni pasto e coperture assicurative) in favore delle persone anziane coinvolte nelle attività sociali (artt. 3-5); al Ministero dell'istruzione nonché agli enti universitari e scolastici per quanto riguarda la realizzazione di progetti volti alla trasmissione ai giovani dei saperi delle persone anziane (art. 6, comma 2); al Ministero della salute, che promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche mediante protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (art. 7, comma 1); promozione di politiche di sostegno all'anziano nel suo contesto, ad opera dei Ministeri della salute e del lavoro (art. 7, comma 2).

Tali elementi di valutazione appaiono necessari tenuto conto che i predetti adempimenti, potenzialmente onerosi e di carattere permanente, non sembrano, stante la formulazione letterale del testo, riconducibili nell'ambito dei progetti sperimentali finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 8.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva preliminarmente che l'articolo 8 reca l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo con una dotazione pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, volto al finanziamento dei progetti di invecchiamento attivo adottati dagli enti locali nell'ambito della sperimentazione a tal fine promossa per il medesimo triennio 2017-2019, e provvede alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal punto di vista sostanziale, giacché il citato accantonamento, pur non recando al riguardo una specifica voce programmatica, presenta le occorrenti disponibilità. Si segnala tuttavia l'esigenza di apportare alla disposizione alcune correzioni di carattere meramente formale<sup>1</sup>. Su tali aspetti, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si rileva altresì la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 9, escludendo dal suo ambito di applicazione le disposizioni onerose recate dal provvedimento, ossia non solo il comma 2 dell'articolo 8, come indicato nel testo dell'articolo in commento, ma i primi tre commi del predetto articolo 8, che si riferiscono al medesimo intervento oneroso oggetto di copertura, ovvero l'adozione di progetti di invecchiamento attivo.

---

<sup>1</sup> In particolare, dovrebbe essere precisato che alla copertura degli oneri in esame si provvede “mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”.